COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.12.2006
COM(2006) 864 definitivo

2006/0286 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1) Contesto della proposta

- Motivazione e obiettivi della proposta

L'attuale normativa comunitaria basata sul regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri stabilisce che questi ultimi trasmettano alla Commissione dati annuali sul volume della produzione dell'acquacoltura. La forte espansione che l'acquacoltura ha conosciuto successivamente all'adozione di tale normativa (il suo contributo al totale della produzione ittica comunitaria in valore è attualmente del 27%) rende tuttavia indispensabile, al fine di promuoverne lo sviluppo e una gestione razionale nell'ambito della politica comune della pesca, disporre di una gamma più vasta di dati su tale settore.

- Contesto generale

La normativa comunitaria in materia di statistiche sull'acquacoltura persegue l'obiettivo di esaminare e valutare la situazione del mercato dei prodotti dell'acquacoltura.

L'attuale proposta è stata sviluppata parallelamente alla proposta della direzione generale Pesca e affari marittimi (DG FISH) di un regolamento quadro riveduto in materia di rilevazione dei dati. La Commissione continuerà ad assicurarsi che i concetti e le definizioni utilizzati nell'attuale proposta sulle statistiche sull'acquacoltura, riguardanti prevalentemente caratteristiche strutturali del settore, siano compatibili con quelli contenuti nella futura normativa di esecuzione del regolamento sulla rilevazione dei dati, incentrata sugli aspetti economici del settore.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta è intesa a migliorare e a sostituire la normativa comunitaria vigente. Il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri va pertanto abrogato.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

L'adozione del presente regolamento permetterà di ottenere dati migliori in vista dell'applicazione della strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea (COM/2002/0511).

2) Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

- Consultazione

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Un documento di lavoro che illustra il contenuto tecnico della presente proposta è stato sottoposto per discussione agli statistici della pesca nazionali. Il documento è stato redatto in stretta collaborazione con la direzione generale Pesca onde assicurarsi che i dati necessari per

l'acquacoltura fossero presi in considerazione nel quadro dello sviluppo e della gestione della politica comune della pesca.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Dopo numerose revisioni intese a tener conto delle opinioni e delle osservazioni emerse nel corso delle discussioni, gli esperti nazionali in materia di pesca hanno raggiunto un accordo sul contenuto tecnico della proposta.

- Ricorso al parere di esperti

Settori scientifici/di competenza interessati

I rappresentanti nazionali partecipanti alle riunioni del gruppo di lavoro delle statistiche della pesca di Eurostat erano esperti con un'approfondita conoscenza della normativa esistente e dei sistemi nazionali di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche della pesca in generale e, in molti casi, dell'acquacoltura in particolare.

Metodologia applicata

Discussione aperta tra gli esperti nazionali sia a livello bilaterale sia nel corso di riunioni del gruppo di lavoro delle statistiche della pesca.

Principali organizzazioni/esperti consultati

Gli esperti provenivano dai ministeri della Pesca nazionali e/o dagli istituti nazionali di statistica.

Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati

Nessuna menzione è stata fatta di eventuali gravi rischi con conseguenze irreversibili.

Sebbene l'attuale proposta ampli la legislazione esistente non è stato individuato alcun rischio.

Mezzi impiegati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti

Il contenuto delle discussioni degli esperti è stato incluso nei verbali delle riunioni del gruppo di lavoro delle statistiche della pesca.

- Valutazione dell'impatto

Sebbene la proposta implichi un carico di lavoro aggiuntivo per gli Stati membri, gli oneri amministrativi supplementari per il settore e per gli Stati membri sono stati limitati mediante:

– l'autorizzazione a utilizzare tecniche di campionamento allorché un censimento completo risulterebbe gravoso;

– la concessione di deroghe laddove la trasmissione di dati in settori particolari potrebbe creare difficoltà alle autorità nazionali;

– la limitazione della trasmissione dei dati a una sola volta ogni tre anni quando le modifiche annue sono irrilevanti.

3) Elementi giuridici della proposta

- Sintesi delle misure proposte

L'obiettivo della proposta è quello di provvedere affinché gli Stati membri:

– trasmettano annualmente dati sul volume e sul valore della produzione dell'acquacoltura, disaggregati secondo la specie, l'ambiente (acque dolci o acque salmastre) e la tecnologia (ad esempio in bacini o gabbie);

– trasmettano ogni tre anni dati sulle immissioni nell'acquacoltura basata su catture, ossia sul volume e sul valore dei prodotti ittici prelevati dall'ambiente naturale e introdotti in unità di acquacoltura per l'ulteriore allevamento fino al raggiungimento della taglia commerciale;

– trasmettano ogni tre anni dati sulla produzione degli incubatoi operando una ripartizione tra i prodotti utilizzati per l'ulteriore allevamento in unità di acquacoltura e quelli immessi nell'ambiente naturale ad esempio a fini di ripopolamento;

– trasmettano ogni tre anni dati sulla struttura delle imprese dedite all'acquacoltura, fornendo informazioni sulla tecnologia utilizzata e sulle dimensioni delle imprese.

- Base giuridica

L'articolo 285 del trattato CE costituisce il fondamento giuridico delle statistiche comunitarie. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di codecisione, adotta misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività della Comunità. Lo stesso articolo contiene prescrizioni in merito alla produzione delle statistiche comunitarie, stabilendo che l'elaborazione di tali statistiche presenta i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

- Principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra nella competenza esclusiva della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri per i seguenti motivi.

Le iniziative dei soli Stati membri sono insufficienti a garantire l'elaborazione delle statistiche comparabili necessarie per lo sviluppo e il monitoraggio di politiche comunitarie efficaci ed eque in materia di organizzazione comune dei mercati della pesca e dei prodotti dell'acquacoltura. La crescente importanza dell'acquacoltura comporta la necessità per gli Stati membri di disporre di statistiche attendibili e comparabili. Le iniziative dei soli Stati membri, senza il coordinamento e l'armonizzazione a livello comunitario, non permetterebbero di soddisfare tale esigenza in modo efficace. Conformemente al principio di sussidiarietà, sancito dall'articolo 5 del trattato CE, l'obiettivo della proposta, ossia la trasmissione sistematica di dati sulla produzione dell'acquacoltura in vista della elaborazione di statistiche comunitarie armonizzate, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può pertanto essere conseguito meglio a livello comunitario.

L'esperienza acquisita dimostra che negli ultimi anni gli Stati membri sono diventati sempre più consapevoli della necessità di disporre di dati sull'acquacoltura, ma che essi utilizzano concetti e definizioni diversi con la conseguenza di rendere i dati non comparabili a livello comunitario. Ciò riduce notevolmente l'utilità dei dati ai fini della gestione dell'acquacoltura a livello dell'UE.

L'iniziativa comunitaria permetterà di conseguire meglio gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi.

Il regolamento proposto prevede il coordinamento e l'armonizzazione dei dati a livello dell'UE e la trasmissione da parte delle autorità nazionali di relazioni sui metodi utilizzati per la rilevazione dei dati e la compilazione delle statistiche. Il contenuto di tali relazioni e la qualità dei dati trasmessi saranno oggetto di revisione da parte del gruppo di lavoro delle statistiche della pesca del comitato permanente di statistica agraria. Una volta che le relazioni saranno state approvate, le autorità nazionali saranno autorizzate a servirsi delle tecniche di rilevazione dei dati maggiormente appropriate alla struttura del settore dell'acquacoltura sul loro territorio.

Benché la Commissione si trovi nelle condizioni ideali per organizzare la compilazione di statistiche comunitarie, la responsabilità per l'organizzazione e la gestione dei sistemi statistici nazionali incombe agli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie stabilisce che esse si ispirano tra l'altro ai principi di imparzialità e di segreto statistico. Per imparzialità si intende la stessa disponibilità delle statistiche, nel minor tempo possibile, per tutti gli utenti. Inoltre i dati utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione per la produzione di statistiche comunitarie devono essere considerati riservati quando permettono, direttamente o indirettamente, l'individuazione di unità statistiche, divulgando così informazioni individuali. Le autorità nazionali sono tenute a trasmettere relazioni metodologiche che sono oggetto di revisione da parte del gruppo di lavoro delle statistiche della pesca al fine di valutare la qualità dei sistemi nazionali di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche.

L'analisi dell'acquacoltura nella Comunità deve essere effettuata a livello dell'UE utilizzando dati nazionali comparabili e armonizzati.

La proposta soddisfa pertanto il principio di sussidiarietà.

- Principio di proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità per i motivi di seguito indicati.

La struttura dell'acquacoltura presenta grandi differenze da paese a paese e, di conseguenza, le incombenze delle autorità nazionali in sede di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche sul volume e sul valore dei prodotti dell'acquacoltura variano notevolmente. Le autorità nazionali possono pertanto utilizzare le tecniche di rilevazione dei dati maggiormente appropriate in funzione della struttura e delle dimensioni del settore dell'acquacoltura. Conformemente al principio di proporzionalità il presente regolamento definisce le prescrizioni minime per il conseguimento degli obiettivi previsti e non va al di là di quanto necessario per il loro raggiungimento.

Gli oneri amministrativi e finanziari gravanti sulle autorità nazionali, pur essendo destinati a risultare maggiori di quelli generati dalla legislazione attuale, dovrebbero essere limitati

mediante l'appropriato ricorso da parte delle autorità nazionali alle procedure di campionamento consentite in forza della presente proposta.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per i motivi di seguito indicati.

La selezione dell'appropriata tipologia di atto del PE/Consiglio dipende dallo scopo della legislazione. In considerazione delle esigenze di informazione a livello europeo, la tendenza per le statistiche comunitarie è stata quella di far ricorso a regolamenti anziché a direttive per gli atti fondamentali. Un regolamento è preferibile in quanto stabilisce le stesse norme in tutta la Comunità, senza lasciare alcun margine di manovra agli Stati membri per una sua applicazione incompleta o selettiva. Esso è direttamente applicabile, il che significa che non deve essere attuato nell'ordinamento giuridico nazionale. Per contro le direttive mirano ad armonizzare le leggi nazionali. Esse impongono obiettivi vincolanti agli Stati membri, ma lasciano le autorità nazionali libere di scegliere le modalità di conseguimento degli obiettivi concordati a livello comunitario; devono essere attuate nell'ordinamento giuridico nazionale. Con il ricorso a un regolamento ci si attiene alla linea seguita nell'adozione di altri atti giuridici statistici dal 1997 in poi.

4) Incidenza sul bilancio

Nessuna.

5) Informazioni supplementari

- Simulazione, fase pilota e periodo transitorio

Sarà proposto un periodo transitorio.

- Semplificazione

La proposta non semplifica la normativa esistente, ma al contrario la amplia.

La proposta consente tuttavia di utilizzare procedure di campionamento per limitare il carico di lavoro aggiuntivo per le autorità nazionali e contempla la concessione di deroghe per quelle parti del processo di rilevazione dei dati che possono causare problemi alle autorità nazionali.

La proposta presenta lo stesso contenuto del questionario per l'acquacoltura FISHSTAT AQ dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) – un questionario già completato da numerosi Stati membri dell'UE – ed è ampiamente compatibile con esso.

La proposta rientra nel programma legislativo e di lavoro della Commissione con il riferimento 2006/ESTAT/012.

- Abrogazione di disposizioni vigenti

L'adozione della proposta determinerà l'abrogazione delle disposizioni vigenti.

- Spazio economico europeo

La proposta è rilevante ai fini del SEE e va pertanto estesa allo Spazio economico europeo.

2006/0286 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[2],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativo alla trasmissione di statistiche sui prodotti dell'acquacoltura da parte degli Stati membri[3] impone a questi ultimi di trasmettere dati annuali sul volume della produzione.

(2) Il crescente contributo dell'acquacoltura alla produzione ittica complessiva della Comunità rende necessario disporre di un più ampio ventaglio di dati onde consentire lo sviluppo e una gestione razionale del settore nel quadro della politica comune della pesca.

(3) Al fine di esaminare e valutare il mercato dei prodotti dell'acquacoltura è indispensabile disporre di informazioni sia sul volume sia sul valore della produzione.

(4) Allo scopo di assicurare che l'acquacoltura sia un settore non inquinante per l'ambiente è necessario disporre di informazioni sulla struttura del settore e sulle tecnologie utilizzate.

(5) Il regolamento (CE) n. 788/96 va pertanto abrogato.

(6) Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, ovvero la definizione di un quadro giuridico comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sul settore dell'acquacoltura, non può essere sufficientemente realizzato a livello nazionale e può essere conseguito meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato.

---

1 GU C [ ] del [ ], pag.[ ].
2 GU C [ ] del [ ], pag.[ ].
3 GU L 108 dell'1.5.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

(7) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie[4] definisce un quadro normativo di riferimento per le statistiche nel settore della pesca. In particolare esso esige il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

(8) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5].

(9) In particolare deve essere conferito alla Commissione il potere di adeguare gli allegati del presente regolamento. Tali disposizioni di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o a completarlo tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio.

(10) La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria istituito in forza dell'articolo 1 della decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un comitato permanente di statistica agraria[6],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obblighi degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione statistiche annuali su tutte le attività connesse all'acquacoltura esercitate sul proprio territorio, nelle acque interne o in mare.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi

---

4 GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

5 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

6 GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta[7];

2. "acquacoltura basata su catture": la pratica di prelevare dall'ambiente naturale materiale "da semina", dai primi stadi di vita ad adulti, e il successivo allevamento fino al raggiungimento della taglia commerciale utilizzando tecniche di acquacoltura;

3. "produzione": la produzione di prodotti primari del settore dell'acquacoltura; può implicare il ricorso a tecniche estensive o intensive e comprende la produzione a fini industriali;

4. "volume":

   (a) nel caso dei pesci, dei crostacei, dei molluschi e degli altri organismi acquatici (ad eccezione delle piante), il peso vivo equivalente del prodotto (in tonnellate); per i molluschi deve includere il peso delle conchiglie;

   (b) nel caso delle piante acquatiche, il peso fresco del prodotto (in tonnellate);

5. "valore unitario": il valore totale della produzione (esclusa l'imposta sul valore aggiunto fatturata) all'atto della prima immissione in commercio, espresso nella moneta nazionale avente corso legale nel paese in questione, diviso per il volume totale della produzione.

Articolo 3

Compilazione di statistiche

1. Lo Stato membro può far uso di indagini per campione o di altre fonti pertinenti per produrre i dati relativi ad almeno il 90% della produzione in volume: i dati relativi alla restante parte della produzione possono essere stimati.

2. Il ricorso a fonti diverse dalle indagini è subordinato alla presentazione di una valutazione ex post della qualità statistica delle altre fonti.

3. Uno Stato membro la cui produzione annua totale è inferiore a 500 tonnellate può trasmettere dati sintetici di stima della produzione totale.

Articolo 4

Dati

Le statistiche riguardano l'anno civile di riferimento e specificano:

– la produzione (volume e valore unitario) dell'acquacoltura per ciascuna specie secondo l'ambiente (acque dolci e acque salmastre) e secondo la tecnologia;

---

[7] Regolamento (CE) n. 1198/2006 (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

– le immissioni (volume e valore unitario) nell'acquacoltura basata su catture;

– la produzione di incubatoi che forniscono materiale (ad esempio, uova o novellame) per l'immissione in ambiente controllato o in ambiente naturale;

– dati sulla struttura del settore dell'acquacoltura.

Articolo 5

Trasmissione di dati statistici

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le statistiche di cui agli allegati I, II e III entro nove mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2007.

Le statistiche sulle strutture di cui all'allegato IV sono trasmesse, iniziando con i dati per il 2007 e successivamente ogni tre anni, entro nove mesi dalla fine dell'anno civile di riferimento.

Le variabili per le quali sono fornite statistiche e il formato in cui queste devono essere trasmesse sono specificati negli allegati I, II, III e IV.

Le definizioni da applicare alle variabili sono specificate nell'allegato V.

Articolo 6

Relazione metodologica

1. All'atto della prima trasmissione di dati gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione metodologica dettagliata in cui sono descritte le modalità di rilevazione dei dati e di compilazione delle statistiche. La relazione contiene informazioni particolareggiate in merito alle tecniche di campionamento e alle fonti utilizzate diverse dalle indagini, nonché una valutazione della qualità delle stime che ne risultano. Un formato per la relazione metodologica è proposto nell'allegato VI.

2. La Commissione valuta le relazioni e presenta le sue conclusioni al competente gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica agraria istituito con la decisione 72/279/CEE del Consiglio (in appresso il "comitato permanente di statistica agraria").

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi modifica delle informazioni fornite ai sensi del paragrafo 1 entro tre mesi dal momento in cui tali modifiche sono state apportate.

Articolo 7

Periodo transitorio

Periodi transitori di una durata massima di tre anni a contare dalla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere concessi agli Stati membri per la sua applicazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 8

Deroghe

1. Qualora l'inclusione nelle statistiche di una particolare branca di attività dell'acquacoltura provocasse alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza della branca, può essere concessa una deroga, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 2, per consentire a tale Stato membro di escludere i dati relativi a tale ramo di attività dai dati nazionali trasmessi o di utilizzare tecniche di campionamento per rilevare i dati per tale branca.

2. Gli Stati membri corroborano ogni loro richiesta di deroga, da presentare obbligatoriamente anteriormente al termine previsto per la prima trasmissione di dati, mediante l'invio alla Commissione di una relazione sui problemi incontrati in sede di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui una modifica della situazione della rilevazione dei dati provochi difficoltà impreviste alle autorità nazionali, una richiesta debitamente giustificata di deroga può essere trasmessa dagli Stati membri dopo il termine fissato per la prima trasmissione dei dati.

Articolo 9

Aggiornamento degli allegati

Modifiche tecniche sono apportate agli allegati conformemente alla procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

Articolo10

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di tale decisione è fissato in tre mesi.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 11

Relazione

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche compilate sulla base del presente regolamento e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità.

La relazione analizza inoltre il rapporto costi/benefici del sistema utilizzato per la rilevazione e il trattamento dei dati statistici e suggerisce le prassi ottimali idonee a ridurre il carico di lavoro per gli Stati membri e ad aumentare l'utilità e la qualità dei dati.

Articolo 12

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 788/96 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, […

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
Il Presidente	*Il Presidente*
[ ]	*[ ]*

ALLEGATO I

Produzione dell'acquacoltura

Paese: Anno:

Specie allevate			Grandi zone FAO	Acquacoltura in acque dolci		Acquacoltura in acque salmastre		Totale	
Codice a tre lettere	Denominazione nazionale	Nome scientifico		Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)	Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)	Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)
PESCI (peso vivo)									
Bacini									
Vasche									
Acque recintate									
Gabbie									
Raceway									
Sistemi a ricircolo									
Altri metodi									

Specie allevate			Grandi zone FAO	Acquacoltura in acque dolci		Acquacoltura in acque salmastre		Totale	
Codice a tre lettere	Denominazione nazionale	Nome scientifico		Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)	Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)	Volume (in tonnellate)	Valore unitario (in valuta nazionale)
CROSTACEI (peso vivo)									
Bacini									
Vasche									
Acque recintate									
Altri metodi									
MOLLUSCHI (peso vivo)									
Sul fondo									
In sospensione									
Altri metodi									
ALGHE (peso umido)									
ALTRI ORGANISMI ACQUATICI (peso vivo)									

ALLEGATO II

Fornitura di materiale all'acquacoltura basata su catture

Paese: Anno:

Specie			Unità (specificare)[a)]	Valore (valuta nazionale)
Codice a tre lettere	Denominazione nazionale	Nome scientifico		

[a)] Numero o tonnellate

ALLEGATO III

Produzione degli incubatoi

Paese: Anno:

Specie			Fase del ciclo di vita		Numero (milioni)				
Codice a tre lettere	Denominazione nazionale	Nome scientifico	Uova[a)]	Avannotti[a)]	Per il trasferimento in ambiente controllato (per ingrasso)	Per l'immissione nell'ambiente naturale[b)]	Per la trasformazione (es. caviale)	Destinazione sconosciuta	Totale

[a)] Inserire “X” nella colonna appropriata
[b)] Su base volontaria

ALLEGATO IV

Dati sulla struttura del settore dell'acquacoltura

Paese: Anno:

Metodo di acquacoltura	Grandi zone FAO	Acquacoltura in acque dolci[a)]		Acquacoltura in acque salmastre[a)]		Totale[a)]	
		migliaia di m^3	ettari	migliaia di m^3	ettari	migliaia di m^3	ettari
PESCI							
Bacini							
Vasche							
Acque recintate							
Gabbie							
Raceway							
Sistemi a ricircolo							
Altri metodi							

[a)] Inserire la dimensione degli impianti nella colonna appropriata ("migliaia di m^3" o "ettari")

Metodo di acquacoltura	Grandi zone FAO	Acquacoltura in acque dolci[a)]		Acquacoltura in acque salmastre[a)]		Totale[a)]	
		migliaia di m^3	ettari	migliaia di m^3	ettari	migliaia di m^3	ettari
CROSTACEI							
Bacini							
Vasche							
Acque recintate							
Altri metodi							
MOLLUSCHI							
Sul fondo							
In sospensione							
Altri metodi							
ALGHE							
ALTRI ORGANISMI ACQUATICI							

[a)] Inserire la dimensione degli impianti nella colonna appropriata ("migliaia di m^3" o "ettari")

ALLEGATO V

Definizioni da utilizzare nella trasmissione dei dati sull'acquacoltura

Acquacoltura in acque dolci – L'allevamento di organismi acquatici allorché il prodotto finale è allevato in acque dolci.

Acquacoltura in acque salmastre o maricoltura – L'allevamento di organismi acquatici allorché il prodotto finale è allevato in acque marine o salmastre.

Acque dolci - Acque di fiumi, corsi d'acqua, laghi, bacini, vasche e altri specchi d'acqua in cui l'acqua presenta costantemente una salinità trascurabile.

Acque salmastre - Acque il cui tasso di salinità è considerevole. Può trattarsi di acque il cui tasso di salinità è costantemente elevato (ad esempio, acque marine), oppure è rilevante ma non a un livello costantemente elevato: la salinità può essere soggetta a variazioni periodiche per effetto dell'influsso delle acque dolci o marine.

Specie - Specie di pesci, crostacei, molluschi, piante acquatiche e altri organismi acquatici individuate utilizzando il codice internazionale a tre lettere. Per l'elenco completo di tali codici si rinvia all'elenco ASFIS della FAO al sito http://www.fao.org/fi/statist/fisoft/asfis/asfis.asp

Grandi zone della FAO

Codice	Zone
05	Acque interne (Europa)
27	Atlantico nordorientale
37	Mediterraneo e Mar Nero

Bacini - Specchi d'acqua, solitamente di piccole dimensioni, con acque poco profonde o ferme o con scarso ricambio idrico, più frequentemente di origine artificiale ma anche naturali, quali paludi, stagni o laghetti.

Vasche - Strutture per contenere l'acqua o i pesci, solitamente fuori terra e ad alto ricambio idrico, costituenti un ambiente altamente controllato.

Incubatoi - Strutture destinate alla riproduzione artificiale, all'incubazione e all'allevamento durante le prime fasi di vita di animali, in particolare di pesci, molluschi e crostacei. In generale nella piscicoltura le avannotterie e i vivai sono strettamente associati. Al contrario, nell'allevamento di molluschi e crostacei sono comuni specifici vivai in cui le larve prodotte negli incubatoi sono allevate fino al momento in cui sono pronte per essere trasferite nei settori di ingrasso.

Allevamento - Alcune forme di intervento nel processo di allevamento dirette a potenziare la produzione, come il controllo regolare delle densità, l'alimentazione e la protezione da eventuali predatori; esse implicano la proprietà individuale o collettiva del patrimonio che viene coltivato.

Acque recintate - Acque delimitate da reti e da altre barriere che consentono l'interscambio non controllato delle acque, contraddistinte dal fatto di occupare l'intera colonna d'acqua tra il substrato e la superficie. Le acque recintate comprendono normalmente volumi di acqua relativamente elevati.

Gabbie - Strutture chiuse, con o senza copertura, costituite da reti o qualsiasi altro materiale poroso che consenta il naturale interscambio delle acque. Tali strutture, siano esse galleggianti, sommerse o ancorate al substrato, consentono sempre l'interscambio delle acque dal basso.

Raceway - Unità artificiali costruite sotto o sopra il livello del terreno, caratterizzate da un elevato interscambio idrico.

Sistemi a ricircolo - Sistemi in cui l'acqua è riutilizzata dopo una qualche forma di trattamento (ad esempio, filtraggio).

Trasferimento in ambiente controllato – La deliberata immissione per ulteriori pratiche di acquacoltura.

Immissione nell'ambiente naturale – La deliberata immissione per il ripopolamento di fiumi, laghi e altri bacini a fini diversi da quelli dell'acquacoltura. È incluso il rilascio di pesci e di altri organismi acquatici a fini di "ranching". L'ittiofauna così rilasciata può essere quindi oggetto di cattura mediante operazioni di pesca.

Ranching - Il rilascio nell'ambiente naturale di pesci, solitamente avannotti, di crostacei o di molluschi allevati in cattività affinché vi raggiungano la taglia commerciale o la maturità. Solitamente sono utilizzate specie migratorie (ad esempio il salmone) che ritornano nelle vicinanze del punto di rilascio e sono sfruttate dall'industria della pesca locale, ma anche specie non migratorie che restano almeno per una parte consistente del loro ciclo di vita in zone limitate venendo sfruttate dalla locale industria della pesca.

Valore unitario - Il quoziente tra il valore complessivo (esclusa l'imposta sul valore aggiunto fatturata) della produzione (in valuta nazionale) e il volume totale della produzione (in tonnellate equivalenti di peso vivo). Qualora non siano disponibili dati per la produzione complessiva, il valore unitario può essere stimato sulla base di un campione rappresentativo della produzione.

ALLEGATO VI

Formato per le relazioni metodologiche dei sistemi nazionali per le statistiche sull'acquacoltura

1. Organizzazione del sistema nazionale per le statistiche sull'acquacoltura.

   - Autorità preposte alla rilevazione e al trattamento dei dati e rispettive responsabilità.

   - Legislazione nazionale sulla rilevazione dei dati sull'acquacoltura.

   - Unità responsabile per la trasmissione dei dati alla Commissione.

2. Metodi di rilevazione e trattamento dei dati e di compilazione delle statistiche sull'acquacoltura.

   - Indicare la fonte di ciascun tipo di dati.

   - Descrivere i metodi utilizzati per la rilevazione dei dati (ad esempio, questionari a mezzo posta, interviste personali, censimenti o campionamenti, frequenza delle indagini) per ciascuna branca dell'acquacoltura.

   - Descrivere le modalità di trattamento dei dati e di compilazione delle statistiche e specificare la durata di tale processo.

3. Attendibilità e rappresentatività dei dati.

   - Se per alcuni elementi dei dati sono utilizzate tecniche di campionamento, descrivere i metodi utilizzati e stimare il livello di uso e attendibilità di tali metodi.

   - Indicare eventuali carenze dei sistemi nazionali precisando come possono essere eliminate e, se del caso, il tempo necessario per l'introduzione di azioni di correzione.